

Regolamento per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali

Premesse

- con Deliberazione del C. di A. del 30/07/2012 di Anconambiente SpA è stata approvata l'ultima revisione del "*Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia dell'Anconambiente SpA*";
- L'art. 13 del suddetto Regolamento prevede l'istituzione di un Elenco di operatori economici idonei a concorrere a gare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi da eseguire in economia, suddivisi per categorie e classi merceologiche;
- Anconambiente SpA soddisfa molte esigenze per forniture di beni, servizi e lavori mediante acquisizioni realizzate tramite procedure in economia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del d.lgs 163/06;
- Con Deliberazione del C. di A. del 23/04/2013, è stato adottato il per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali;
- Con Deliberazione del C. di A. del 21/01/2014, è stato modificato il presente regolamento relativamente alla modalità di iscrizione e prevista la non obbligatorietà del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.

Art. 1 Istituzione dell'Albo

1. Anconambiente SpA (di seguito, per brevità, la "Società") istituisce l'Albo degli operatori economici da consultare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 330, d.P.R. 207/10 e s.m.i. e dell'art. 13 dell'ultima revisione del "*Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia*", approvata dal C. di A. con Deliberazione del 30/07/2012;
2. Lo scopo che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo è il seguente:
 - introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito ad una pluralità di operatori economici;
 - dotare la Società di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e classi merceologiche, per la ricerca immediata di imprese, fornitori o prestatori di servizi;
 - garantire l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione.
3. L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi istituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi, nel pieno rispetto della normativa vigente.
4. L'iscrizione all'Albo non vincola la Società, che si riserva la facoltà di invitare alle singole gare anche ditte o professionisti non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di

convenienza legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio e/o lavoro da eseguire.

Art. 2 Settori e Categorie di Iscrizione

1. I settori e le categorie merceologiche, e relative classi di importo, previsti dal presente Regolamento sono specificamente indicati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel documento **Elenco categorie** [allegato 1].

La Società si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei settori e delle categorie/sottocategorie merceologiche previsti, utilizzando le forme di pubblicità contemplate nel presente Regolamento.

2. L'elenco di cui al comma 1 potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze della Società, previo formale provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Campo di applicazione

1. L'albo dei fornitori aziendali sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al d.lgs. 163/06 e s.m.i. e al d.P.R. 207/10 e s.m.i..

Art. 4 Iscrizione e relativa documentazione

1. L'operatore economico (impresa o professionista) che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo dovrà provvedere alla registrazione solo ed esclusivamente a mezzo telematico collegandosi alla pagina: <http://albofornitori.anconambiente.it> raggiungibile anche dalla homepage <http://www.anconambiente.it> nella sezione albo fornitori .

2. L'operatore economico dovrà fornire anche le informazioni essenziali circa l'attività svolta, il possesso dei requisiti minimi di qualificazione prescritti e l'indicazione del/i settore/i, della/e categoria/e o classe/i merceologica di cui chiede l'iscrizione.

3. Il settore, la classe o la categoria di cui si chiede l'iscrizione dovrà corrispondere all'attività effettivamente esercitata dalla ditta e/o professionista, così come risulta dall'oggetto sociale risultante dal certificato della C.C.I.A.A. e/o, per le imprese di costruzione, dal Certificato S.O.A. (ex d.p.r. 207/2010) o dai documenti previsti dall'art. 90, D.P.R. 207/10.

4. La Società si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta alla ditta/professionista di presentare le documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti autodichiarati. Resta ferma in ogni caso la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all'atto dell'eventuale affidamento delle prestazioni.

Art. 5 Operatori economici

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo fornitori aziendali i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. 163/2006, e in particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36, d.lgs. 163/06.

2. Possono presentare altresì domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, d.lgs. 163/06 e s.m.i. e, in particolare:

- a) liberi professionisti, singoli o associati, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e s.m.i.;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b), c) ed e) cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente l'iscrizione, l'espletamento dell'incarico deve avvenire da parte di professionisti abilitati all'esercizio della relativa professione ed iscritti all'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati, da attestare nel corso dell'iscrizione telematica

Requisiti di ordine generale

L'operatore economico deve possedere i requisiti soggettivi di qualificazione, di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i..

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per

l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali.

Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero dell'iscrizione in un Albo/Elenco ovvero dell'appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'iscrizione nell'Albo/Elenco ovvero l'appartenenza all'organizzazione specifica.

Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo

- Lavori

a) Nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA:

dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per categoria/e e (almeno) per classifica I[^] (ex art. 61, d.P.R. 207/10), di cui si chiede l'iscrizione.

b) Nel caso di concorrente privo di attestazione SOA:

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/10 s.m.i. e in particolare:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo, non inferiore all'importo per il quale si richiede l'iscrizione;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo e comunque non inferiore al 15% dell'importo dei lavori oggetto di affidamento;
- adeguata attrezzatura tecnica in rapporto alle specifiche categorie di lavorazioni.

In ogni caso, gli operatori economici privi di Attestato SOA devono indicare l'importo massimo per il quale richiedono l'iscrizione (fino a 150.000,00 euro).

Per la partecipazione agli affidamenti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, gli operatori economici devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo, lavori analoghi per importo almeno pari a quello dei lavori oggetto di affidamento e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori.

- Forniture e servizi

a) idonee referenze bancarie (almeno una) (nel caso in cui la Società sia costituita da meno di 3 anni, la capacità economica e finanziaria, può essere eventualmente provata con altri documenti, ritenuti idonei dalla Anconambiente) (in caso di libero professionista, non occorre la produzione della referenza bancaria);

b) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa maturato negli esercizi 2010-2011-2012 non inferiore a 2 v. l'importo complessivo delle categorie di beni e servizi di cui si chiede l'iscrizione e l'elenco dei principali servizi e/o forniture prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi e delle forniture per un valore complessivo non inferiore a 2 v. l'importo complessivo delle categorie di beni e di servizi di cui si chiede l'iscrizione.

Il fornitore richiedente l'iscrizione deve altresì indicare, oltre al/ai settore/i e/o categoria/e merceologica/i, la classe di importo per la quale richiede l'iscrizione (fino a 200.000,00 euro). Anche i consulenti, professionisti, società, ecc. sono tenuti ad indicare l'importo massimo di qualificazione nell'Albo.

Art. 7 Gestione dell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha validità fino al 31 dicembre 2015 e potrà essere prorogata con provvedimento formale del C. di A. della Società, per un ulteriore triennio.
2. Prima della scadenza di validità dell'Albo, la Società provvederà a pubblicare sul proprio sito aziendale, per la durata di 60 giorni consecutivi, un avviso contenente l'invito all'iscrizione/rinnovo all'Albo. In sede di prima applicazione, la pubblicazione sarà eseguita a partire dal mese di maggio 2013.
3. Dell'invito all'iscrizione/rinnovo si darà avviso mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, sul sito internet di Anconambiente, www.anconambiente.it, e sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del d.lgs. 163/06 e s.m.i..
4. Il richiedente verrà iscritto nell'elenco corrispondente al settore e/o alla categoria/sottocategoria merceologica di cui ha chiesto l'iscrizione, ricevendo dalla Società specifica comunicazione di conferma.
5. All'iscrizione nell'Albo il sistema informatico della Società attribuirà secondo un criterio cronologico un numero progressivo ad ogni operatore economico.
6. L'Amministratore Delegato/Il Direttore Generale cura la gestione dell'Albo, avvalendosi degli uffici aziendali per lo svolgimento della funzione.
7. L'Albo è sempre aperto ed è soggetto ad aggiornamento di norma annuale; gli operatori economici che fanno richiesta di iscrizione nel primo semestre dell'anno solare sono iscritti con decorrenza da luglio, quelli che fanno richiesta nel secondo semestre dell'anno solare sono iscritti con decorrenza da gennaio.

Art. 8 Responsabile del procedimento

1. La Società opera attraverso l'Amministratore Delegato/il Direttore Generale, il quale assume, di

norma, il ruolo di Responsabile del procedimento.

2. L'Amministratore Delegato/Il Direttore Generale può comunque delegare ad altro dipendente lo svolgimento delle funzioni di RUP, fermo restando che i compiti e le responsabilità non espressamente indicate nel provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento restano in capo all'Amministratore Delegato/al Direttore Generale.

Art. 9 Utilizzazione dell'Albo

1. Nell'ambito della esecuzione in economia di cui al presente regolamento, vengono adottate due distinte procedure di affidamento, in relazione al valore della prestazione/fornitura/lavoro:

A. Importo fino a 40.000,00 euro - IVA esclusa

La Società procede all'affidamento diretto, a mezzo dell'Amministratore Delegato/del Direttore Generale, che può avvalersi del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

La selezione dell'impresa/professionista ritenuta/o più idonea/o in base alla tipologia di affidamento ed al relativo importo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione, secondo l'ordine cronologico di iscrizione all'Albo, con scorrimento sistematico.

In ogni caso, qualora vi sia una verificata impossibilità dell'impresa/professionista a corrispondere alla richiesta inerente la fornitura/servizio/lavoro si procederà interpellando l'operatore economico iscritto nella posizione immediatamente successiva dell'elenco. In assenza di operatori economici iscritti nell'elenco, si può trattare direttamente con un unico offerente.

B. Importo pari o superiore a 40.000,00 euro - IVA esclusa

La Società procede mediante procedura negoziata o gara informale da esperirsi richiedendo una pluralità di preventivi-offerta.

Per ogni procedura negoziata o gara informale indetta dalla Società saranno invitate almeno cinque imprese/professionisti iscritti nell'Albo (ovvero tutte le imprese/professionisti iscritti, nel caso in cui siano in numero inferiore a cinque), nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione.

Nelle procedure negoziate o gare informali relative a prestazioni che hanno carattere di continuità, la Società si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche l'impresa/professionista il cui contratto sia in scadenza/scaduto, semprechè non siano incorsi in gravi inadempimenti ad essi imputabili, accertati con qualsiasi mezzo dalla Società.

Art. 10 Cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di:

- fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti, concordato preventivo. In quest'ultima ipotesi nel caso ci sia continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, r.d. 267/42,

possono iscriversi e/o rimanere iscritti all'Albo, purchè abbiano ottenuto l'autorizzazione del tribunale competente;

- risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;
- omessa partecipazione ad almeno 3 procedure di gara senza idonea motivazione;
- scadenza dell'iscrizione.

2. L'iscrizione all'Albo può essere cancellata, ad insindacabile discrezione della Società, qualora:

a) venga accertato con qualsiasi mezzo che l'operatore economico iscritto sia stato oggetto di gravi inadempienze contrattuali nei riguardi di altre stazioni appaltanti;

b) sia carente in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione accertati in fase di iscrizione all'Albo.

3. Gli operatori economici possono essere altresì cancellati dall'Albo in tutti i casi di decadenza previsti dalla legge ovvero su richiesta scritta dell'interessato.

4. Il procedimento di cancellazione è comunicato all'interessato per iscritto, con indicazione dei fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine la Società si pronuncia definitivamente, tramite l'Amministratore Delegato/il Direttore Generale o, su delega, del Responsabile designato.

Art. 11 Valutazione dei fornitori

1. Anconambiente SpA si riserva la facoltà di istituire un sistema di valutazione dei fornitori aziendali, secondo criteri e modalità che garantiscano lo sviluppo delle capacità degli operatori economici e la qualità delle prestazioni rese in favore dell'Azienda.

2. L'applicazione del sistema di valutazione dei fornitori aziendali deve consentire ad Anconambiente SpA di poter esprimere giudizi in merito al grado di soddisfazione raggiunto dal singolo operatore iscritto nell'Albo aziendale e l'eventuale assunzione di provvedimenti sanzionatori nei riguardi di soggetti che abbiano avuto una condotta non collaborativa nello svolgimento delle attività ad essi affidate dalla Società.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati dal C. di A. di Anconambiente SpA, su indicazione dei Responsabili dei procedimenti, e possono prevedere la sospensione dall'Albo fornitori fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

Art. 12 Obblighi di informazione da parte degli iscritti

1. Ciascun operatore economico iscritto all'Albo ha l'obbligo, pena la cancellazione, di comunicare alla Società tutte le variazioni relative ai requisiti posseduti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo, corredando la suddetta comunicazione con copia dei relativi atti legali ovvero dichiarazioni sostitutive.

2. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 13 Codice etico

1. Con l'iscrizione nell'Albo fornitori aziendali gli operatori economici dichiarano di accettare e si impegnano alla piena osservanza dei principi contenuti nel Codice etico e nel MOG di Anconambiente SpA, consultabili presso il sito internet www.anconambiente.it.

Art. 14 Tutela dei dati personali

1. I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

2. Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei Soggetti cui i dati si riferiscono e sarà effettuato dal personale incaricato per le sole finalità connesse con la presente procedura.

3. Il titolare del trattamento dei dati è Anconambiente SpA. Al titolare, per il tramite del Responsabile del trattamento designato, i Soggetti interessati possono rivolgersi per far valere i propri diritti, così come previsto dagli artt. 7, 9 e 10 del citato d.lgs. 196/03 e s.m.i..

f.to L'Amministratore Delegato

Ing. Patrizio Ciotti

Il presente regolamento è stato pubblicato in data 07/03/2014